

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi degli art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto: disposta d'ufficio

**OGGETTO:**

responsabilità professionale
– operatori sanitari

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr.ssa Marzia Consiglio - Presidente -
- dr.ssa Margherita D'Amore - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore -

ha deliberato di pronunciare la seguente

S E N T E N Z A

nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1942/2016, pronunciata il 15 febbraio 2016 dal Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, iscritto al n. **4175/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi**, riservato in decisione all'udienza del 18 settembre 2018, pendente

TRA**AZIENDA**

costituitasi in persona del commissario straordinario
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti a margine dell'atto di
appello, dall'avv. con il quale e presso il
quale elettivamente domicilia.

-APPELLANTE-

E**TOMMASO**

codice fiscale

e **NATALIA**

in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli

FRANCESCO

e

ALESSANDRO

rappresentati e difesi, per procura speciale alle liti a margine della costituzione innanzi a questa



Corte, dall'avv. Michele Liguori, codice fiscale LGRMHL58P14F39K e dall'avv.

con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.

-APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI-

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. LA SENTENZA APPELLATA.

La sentenza in epigrafe indicata ha: a) accertato e dichiarato la responsabilità contrattuale dell'Azienda nella causazione delle lesioni riportate dal minore Alessandro b) condannato l'Azienda di cui sopra a pagare: € 215.596,88 in favore dei genitori del piccolo Alessandro, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale; € 23.502,00 agli stessi, nella loro qualità di genitori del figlio Francesco; € 41.361,54 in favore di Tommaso in proprio e € 41.361,54 in favore di Natalia in proprio; c) respinto la domanda di condanna per lite temeraria proposta dagli attori; d) condannato l'Azienda suddetta alla refusione delle spese di lite e di ctu.

Il provvedimento gravato premetteva che: a) il 28 agosto 2006 Natalia incinta di due gemelli, era stata ricoverata presso l'Azienda convenuta, con diagnosi di «*prematùrità gemellare ELBW con distress respiratorio*»; b) nella stessa giornata venivano alla luce i due gemelli, Francesco con parto naturale e Alessandro, ad un'ora e mezza di distanza, con parto cesareo; c) i due bambini, a causa della loro grave prematurità (27ma settimana) erano immediatamente ricoverati presso il reparto di terapia intensiva neonatale; d) nel corso di detto ricovero, il piccolo Alessandro contraeva numerose infezioni nosocomiali e precisamente *Staphilococcus Haemoliticus*, *Staphilococcus Epidermidis*, *Serratia Marcescens*, *Sternotrophomonas Maltophila* e *Candida Albicans*.

Poste queste premesse, il Tribunale, in dichiarata adesione alle conclusioni dei consulenti d'ufficio, affermava sia il nesso di derivazione causale tra i gravi postumi (disturbi deambulatori in esiti di artrite settica bilaterale, strabismo sinistro, alterazioni elettroencefalografiche indicative di sofferenza cerebrale in esiti di ascesso cerebrale frontale sinistro, ritardo globale con ritardo di sviluppo psicomotorio) residuati a carico di Alessandro e le «numerose» (così si esprime la sentenza) infezioni contratte, sia il rapporto eziologico tra dette infezioni e la condotta dei sanitari, ai quali la sentenza impugnata addebitava «*la violazione dell'obbligo di sicurezza delle attrezzature e degli ambienti e delle correlate misure di prevenzione, volte a prevenire infezioni e contaminazioni*».

Affermata, quindi, la responsabilità della struttura sanitaria, il Tribunale riteneva che: 1) il piccolo Alessandro aveva subito un danno alla salute quantificabile, secondo le recepite valutazioni dei consulenti d'ufficio, in giorni 90 di invalidità temporanea totale, in giorni 90 di



3. LE DIFESE DEGLI APPELLATI E IL LORO APPELLO INCIDENTALE.

Gli appellati si costituiscono con comparsa depositata il 2 febbraio 2017, nella quale affermano la genericità, l'inconferenza e l'infondatezza degli avversi motivi di appello e propongono appello incidentale contro la parte della sentenza che ha liquidato il danno patrimoniale patito da Alessandro . Lamentano, infatti, gli impugnanti incidentali che il risarcimento di detto pregiudizio è stato calcolato utilizzando il coefficiente di capitalizzazione di cui al RD 1404/1922, che tuttavia si riferiscono ad una durata della vita ben inferiore a quella attuale e propongono l'utilizzo del diverso coefficiente di capitalizzazione desunto dalle Tavole di mortalità Istat del 2014. Concludono chiedendo la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, instando anche per la liquidazione del maggior danno rappresentato dagli interessi e dalla rivalutazione maturati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

4. IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO E LA PRIMA PARTE DEL SECONDO MOTIVO (VIOLAZIONE DI LEGGE CONSISTITA NELL' AVER POSTO A CARICO DEL MEDICO L' ONERE DI PROVARE LA MANCANZA DI NESSO DI CAUSALITÀ TRA OMISSIONE E EVENTO E SULLA VIOLAZIONE DI LEGGE CONSISTITA NELL' AVER RITENUTO NECESSARIA LA PROVA DELLA MANCANZA DI NESSO DI CAUSALITÀ).

La sentenza appellata espressamente afferma (alla pag. 14): *«i consulenti hanno inoltre accertato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'insorgere delle infezioni (cfr. pag. 32 della relazione di ctu: E' evidente come le infezioni ospedaliere siano da considerare eventi evitabili e pertanto, quando si configurano, una chiara responsabilità degli operatori, i quali non hanno messo in atto tutte le misure volte a prevenire contaminazione di chi ha effettuato (o sorvegliato che fosse effettuato) un' idonea igiene della sala operatoria o un' adeguata sterilità degli strumenti chirurgici e non)»* e, sulla base di detto accertamento, addebita alla struttura sanitaria di aver violato *«l'obbligo di sicurezza delle attrezzature e degli ambienti e delle correlate misure di prevenzione, volte a prevenire infezioni e contaminazioni»*.

Tale passo motivazionale, dunque, riconduce chiaramente le infezioni che hanno colpito il piccolo Alessandro al contatto con l'ambiente ospedaliero, così identificando la condotta inadempiente della struttura sanitaria nella mancata attuazione delle misure volte ad evitare contaminazioni e così affermando il rapporto eziologico tra tale condotta omissiva e l'infezione che ha colpito il piccolo Alessandro.

I motivi in esame, dunque, sono inconferenti nella parte in cui appaiono ventilare l'eventualità che il Tribunale abbia affermato e concretamente applicato il principio (espresso da ultimo da Cass. 30.9.2014 n. 20547) per cui l'incertezza del nesso causale tra danno e condotta del medico ricade su quest'ultimo, poiché la sentenza gravata ha positivamente individuato e affermato, nel passo motivazionale sopra riportato, il rapporto eziologico tra condotta della struttura sanitaria e



intensiva neonatale (si ricordi che entrambi i gemelli nacquero prematuri alla 27ma settimana e per questo furono subito ricoverati in detto reparto), che si associa, prosegue l'appellante, a molteplici fattori in grado di spiegare l'insorgenza delle infezioni, a partire dai presidi invasivi e dalla terapia farmacologica favorente le infezioni stesse.

Sostiene, dunque, l'appellante, sulla scorta di tale rilievo, che l'infezione di *Serratia Marcescens* (questo è, infatti, l'agente patogeno che secondo i ctu ha provocato le conseguenze invalidanti) era evento certamente prevedibile ma non evitabile; a sostegno di questa tesi rileva che il gemello Francesco non soffrì di alcuna infezione e illustra dati statistici diretti a comprovare il bassissimo numero di infezioni nel reparto di terapia intensiva neonatale.

Osserva, tuttavia, la Corte che la dimostrazione dell'inevitabilità in concreto dell'evento infettivo presuppone la prova che questo si è verificato nonostante l'adozione da parte della struttura sanitaria di tutte le cautele e i presidi igienici volti ad impedirlo ed è proprio questa dimostrazione che nella specie difetta, né detta prova potrebbe desumersi in via presuntiva dal fatto che il gemello non si è ammalato (egli potrebbe in ipotesi non essere entrato in contatto con la specifica fonte di infezione oppure essere nato con un sistema immunitario più maturo) oppure dai dati statistici illustrati nell'atto di appello, che si riferiscono ad una media annuale, ma restano silenti sullo specifico periodo (dal 28 agosto 2006 all'11 settembre 2006, data di diagnosi dell'infezione da *Serratia*) rilevante ai fini della decisione e sulla specifica qualità dell'assistenza terapeutica, sotto il profilo delle misure atte ad evitare il contagio in soggetto già delicato dal punto di vista immunitario, prestata al piccolo Alessandro.

Non sono, invece, conferenti le argomentazioni (sviluppate dalla pagina 19 alla pagina 21 dell'atto di appello) circa l'adeguatezza della terapia antibiotica praticata ad Alessandro e l'incongruenza dei contrari rilievi del ctu, perché diretti a criticare una parte dell'elaborato peritale non recepita dalla sentenza impugnata, che non rivolge alcuna censura alle terapie antibiotiche praticate dai sanitari.

Anche la seconda parte del secondo motivo di appello non può essere accolto.

6. TERZO MOTIVO DI APPELLO (SUI DANNI).

Deduce l'appellante che non possono escludersi postumi correlati all'antecedente grave condizione del neonato, citando a sostegno di detta tesi articoli lavori scientifici nei quale si sostiene che i nati prematuri sono soggetti a rischio di sviluppare disabilità, che non possono escludersi fattori eziopatogenetici diversi, che i disturbi comportamentali vanno ricondotti all'asfissia perinatale e che l'esordio tardivo dello strabismo esclude il rapporto eziologico con l'infezione.

La genericità di tali rilievi, per lo più risolvendosi in mere allegazioni di parte, peraltro prive di



configura gli estremi del reato (da ultimo Cass. 10.5.2018 n. 11269; Cass. 28.3.2018 n. 7594), ma è pur vero che non occorre che i fatti sui quali la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è al contrario sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di comune esperienza, con la conseguenza che il giudice ben può ritenere provati, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla tipicità di determinati fatti alla stregua della regola di esperienza di tipo statistico, gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una «apparenza» basata sul tipico decorso degli avvenimenti (così esplicitamente Cass. 13.5.2011 n. 10527 in parte motiva).

Nelle specie è indubbio che, secondo criteri di normalità sociale, la grave minorazione di un figlio determina un danno non patrimoniale in capo ai genitori e ai fratelli del lesso, rappresentato dal peggioramento delle condizioni di vita familiare e dalla privazione di tutte quelle modalità di fruizione del rapporto familiare che si verificano in un ambiente familiare scevro da malattie gravemente invalidanti.

Non merita condivisione, quindi, il motivo di appello diretto a dolersi della liquidazione di tale pregiudizio, peraltro inconferente nei confronti di Alessandro al quale il danno esistenziale e alla vita di relazione non è stato riconosciuto.

Il resto del motivo si risolve da una dotta dissertazione sul danno non patrimoniale e sul divieto di duplicazione del risarcimento, del tutto svincolata dalla motivazione della sentenza appellata e priva di qualsivoglia puntuale critica a quest'ultima, sicché esso è in questa parte inammissibile.

Del pari è inammissibile il motivo nella parte in cui aspira a veder negato il riconosciuto risarcimento del danno patrimoniale, perché l'appellante non spiega in quale errore sarebbe incorso il primo giudice nell'attribuirlo.

7. ULTERIORI (APPARENTI) CENSURE CONTENUTE NELLE CONCLUSIONI DELLA CITAZIONE IN APPELLO.

Nelle conclusioni contenute nella citazione in appello l'Azienda chiede accogliere l'appello «*anche per l'eccessiva quantificazione dei danni stessi (soprattutto del danno biologico) subiti, sull'applicazione delle Tabelle di Milano (di quale anno?) e anche per la mancata indicazione del metodo di calcolo del danno morale e di conseguenza nella quantificazione dello stesso e del danno patrimoniale futuro e anche in merito alla quantificazione delle lesioni e dei postumi invalidanti e rigettare la richiesta di pagamento della rivalutazione e degli interessi legali in quanto così come formulata non è giuridicamente dovuta e quindi inammissibili*»,



un complessivo risarcimento pari a € 231.040,69.

Su detto importo debbono essere calcolati gli interessi compensativi, già riconosciuti dal Tribunale, computati secondo il corretto criterio indicato dal primo giudice.

Essi ammontano a € 40.881,63, per un risarcimento complessivo in favore di Alessandro pari a € 271.922,33.

Ne consegue che, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza gravata deve essere riformata nel senso della condanna della Azienda Ospedaliera appellante a pagare ad Alessandro la somma complessiva di € 271.922,33.

9. ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA APPELLATA.

Con autonomo capo di domanda, ammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 1 c.p.c., gli appellanti reclamo gli accessori, nella specie interessi e rivalutazione monetaria, maturati dopo la decisione appellata.

Nulla ovviamente può essere liquidato a tale titolo in favore di Alessandro , posto che il suo credito, per effetto della riforma parziale della sentenza, è già stato riliquidato all'attualità.

Nei confronti degli altri tre appellanti la domanda deve essere accolta liquidando in loro favore la rivalutazione monetaria e gli interessi, sul capitale devalutato e va via rivalutato, calcolati al tasso legale, non costando alla Corte alcun elemento che faccia supporre un impiego più redditizio in tale breve lasso temporale.

Il Tribunale ha liquidato € 23.502,00 in favore di Francesco e € 41.361,54 in favore di ciascuno dei genitori: dalla data della pronuncia della sentenza di prime cure ad oggi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ammontano rispettivamente a € 766,53 per Francesco e a € 1.349,03 per ciascuno dei genitori.

10 DECISIONE DELLA CORTE.

L'appello principale è respinto.

L'appello incidentale è accolto.

La sentenza è riformata parzialmente nel senso di condannare l'Azienda a pagare ad Alessandro a somma di € 271.922,33; nel resto la decisione del Tribunale è confermata.

Parte appellante deve essere condannata a pagare, in favore di Francesco di Natalia e di Tommaso gli accessori maturati dopo la pubblicazione della sentenza di prime cure, nell'importo sopra determinato.

11. SPESE DI LITE E CAPI ACCESSORI.

La riforma, sebbene parziale, della sentenza appellata determina la caducazione del capo della stessa con il quale il Tribunale aveva regolato, in maniera unitaria, il governo delle spese



